



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per i bilanci

2011/0301(COD)

3.4.2012

EMENDAMENTI 15 - 53

Progetto di relazione

Göran Färm

(PE485.863v01-00)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1639/2006/CE che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013) e il regolamento (CE) n. 680/2007 che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell'energia

Proposta di regolamento

(COM(2011)0659 – C7-0372/2011 – 2011/0301(COD))

AM_Com_LegReport

Emendamento 15
Isabelle Durant

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Nel corso del prossimo decennio vi sarà bisogno di volumi di investimento mai visti prima nelle reti europee dei trasporti, dell'energia, dell'informazione e della comunicazione, allo scopo di sostenere le azioni faro della strategia Europa 2020 e sviluppare infrastrutture intelligenti, al passo coi tempi e pienamente interconnesse per promuovere il completamento del mercato interno. Il fabbisogno di investimenti nella rete TEN-T è stimato a 500 miliardi di euro. Tra i progetti per le infrastrutture dell'energia di rilevanza europea, all'incirca 100 miliardi di euro in investimenti rischiano di non essere forniti a causa di ostacoli legati alla concessione di permessi, alla normativa e al finanziamento, mentre altri 100 miliardi di euro saranno finanziati dal settore stesso. Gli investimenti necessari per conseguire l'obiettivo dell'Agenda digitale di garantire connessioni rapide a Internet per tutti i cittadini e le imprese europei sono compresi tra 181 e 273 miliardi di euro; il settore privato dovrebbe fornire dai 30 ai 100 miliardi di euro.

Emendamento

(3) Nel corso del prossimo decennio vi sarà bisogno di volumi di investimento mai visti prima nelle reti europee dei trasporti, dell'energia, dell'informazione e della comunicazione, allo scopo di sostenere le azioni faro della strategia Europa 2020 e sviluppare infrastrutture intelligenti, al passo coi tempi e pienamente interconnesse per promuovere il completamento del mercato interno. Il fabbisogno di investimenti nella rete TEN-T è stimato a 500 miliardi di euro. Tra i progetti per le infrastrutture dell'energia di rilevanza europea, all'incirca 100 miliardi di euro in investimenti rischiano di non essere forniti a causa di ostacoli legati alla concessione di permessi, alla normativa e al finanziamento, mentre altri 100 miliardi di euro saranno finanziati dal settore stesso. Gli investimenti necessari per conseguire l'obiettivo dell'Agenda digitale di garantire connessioni rapide a Internet per tutti i cittadini e le imprese europei sono compresi tra 181 e 273 miliardi di euro; il settore privato dovrebbe fornire dai 30 ai 100 miliardi di euro. ***Occorre tuttavia assicurare che le infrastrutture di trasporto finanziate dall'Unione europea tengano conto delle esigenze in materia di efficienza energetica, della riduzione del rumore alla fonte, della biodiversità e delle sfide dettate dal cambiamento climatico.***

Or. en

Emendamento 16
Richard Ashworth
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) Alla luce delle dimensioni del fabbisogno di investimenti e degli obiettivi definiti nella strategia Europa 2020 per il prossimo decennio, la Commissione, qualora l'iniziativa Prestiti obbligazionari Europa 2020 dimostri la propria validità a seguito di un monitoraggio e di una valutazione adeguati, dovrebbe considerarne una maggiore diffusione nello sforzo dell'Unione di creare un effetto leva e attirare ulteriori fondi.

Or. en

Emendamento 17
Dominique Riquet

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) L'iniziativa Prestiti obbligazionari Europa 2020 per il finanziamento di progetti persegue un duplice obiettivo: primo, aiutare a finanziare progetti relativi a priorità politiche europee e, secondo, facilitare un maggiore coinvolgimento del settore privato nel finanziamento a lungo termine sui mercati dei capitali a favore di progetti infrastrutturali. ***Essa*** orienterà alcune spese del bilancio dell'UE verso aree che promuovono la crescita, tenendo conto della disciplina di bilancio dell'Unione e dei massimali previsti dall'attuale quadro finanziario pluriennale.

(7) L'iniziativa Prestiti obbligazionari Europa 2020 per il finanziamento di progetti persegue un duplice obiettivo: primo, aiutare a finanziare progetti relativi a priorità politiche europee e, secondo, facilitare un maggiore coinvolgimento del settore privato nel finanziamento a lungo termine sui mercati dei capitali a favore di progetti infrastrutturali. ***La fase pilota di questa iniziativa*** orienterà alcune spese del bilancio dell'UE verso aree che promuovono la crescita, ***in particolare le infrastrutture dei trasporti, dell'energia e delle telecomunicazioni***, tenendo conto della disciplina di bilancio dell'Unione e

dei massimali previsti dall'attuale quadro finanziario pluriennale.

Or. fr

Emendamento 18
Dominique Riquet

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione

(8) L'iniziativa sarà il primo strumento finanziario di cui beneficeranno progetti infrastrutturali con esigenze di finanziamento simili in numerosi settori e, in quanto tale, comporterà maggiori vantaggi in termini di impatto sul mercato, efficienza amministrativa e utilizzo delle risorse. Essa si profila come uno strumento coerente a disposizione dei soggetti interessati nel settore delle infrastrutture, quali finanziatori, autorità pubbliche, imprese di costruzioni e operatori.

Emendamento

(8) L'iniziativa sarà il primo strumento finanziario di cui beneficeranno progetti infrastrutturali con esigenze di finanziamento simili in numerosi settori e, in quanto tale, comporterà maggiori vantaggi in termini di impatto sul mercato, efficienza amministrativa e utilizzo delle risorse, **grazie alle possibili sinergie tra il settore dei trasporti, dell'energia e delle TIC**. Essa si profila come uno strumento coerente a disposizione dei soggetti interessati nel settore delle infrastrutture, quali finanziatori, autorità pubbliche, imprese di costruzioni e operatori.

Or. fr

Emendamento 19
Rolandas Paksas

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione

(8) L'iniziativa sarà il primo strumento finanziario di cui beneficeranno progetti infrastrutturali con esigenze di finanziamento simili in numerosi settori e, in quanto tale, comporterà maggiori vantaggi in termini di impatto sul mercato,

Emendamento

(8) L'iniziativa sarà il primo strumento finanziario di cui beneficeranno progetti infrastrutturali con esigenze di finanziamento simili in numerosi settori e, in quanto tale, comporterà maggiori vantaggi in termini di impatto **sul bilancio**

efficienza amministrativa e utilizzo delle risorse. Essa si profila come uno strumento coerente a disposizione dei soggetti interessati nel settore delle infrastrutture, quali finanziatori, autorità pubbliche, imprese di costruzioni e operatori.

dell'Unione e sul mercato, efficienza amministrativa e utilizzo delle risorse. Essa si profila come uno strumento coerente a disposizione dei soggetti interessati nel settore delle infrastrutture, quali finanziatori, autorità pubbliche, imprese di costruzioni e operatori.

Or. It

Emendamento 20
Rolandas Paksas

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione

(9) L'iniziativa Prestiti obbligazionari Europa 2020 per il finanziamento di progetti prevede l'emissione di obbligazioni da parte delle imprese che realizzano i progetti, mentre il bilancio dell'UE e i finanziamenti di un partner finanziario verrebbero utilizzati per migliorare l'affidabilità creditizia delle obbligazioni, al fine di attrarre gli investitori del mercato dei capitali di debito, quali fondi pensione e compagnie di assicurazione.

Emendamento

(9) L'iniziativa Prestiti obbligazionari Europa 2020 per il finanziamento di progetti prevede l'emissione di obbligazioni da parte delle imprese che realizzano i progetti, mentre il bilancio dell'UE e i finanziamenti di un partner finanziario verrebbero utilizzati per migliorare l'affidabilità creditizia delle obbligazioni, al fine di attrarre gli investitori del mercato dei capitali di debito, quali fondi pensione, compagnie di assicurazione **e fondi sovrani, alla ricerca di opzioni sicure di investimento a lungo termine.**

Or. It

Emendamento 21
Isabelle Durant

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) Un ulteriore passo avanti, che

dovrebbe essere valutato accuratamente e reso oggetto di una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, consiste nell'emissione pubblica di prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti da parte dell'Unione, mirati a finanziare progetti infrastrutturali sostenibili con valore aggiunto europeo (ovvero TEN-T, TEN-E ecc.).

Or. en

Emendamento 22
Isabelle Durant

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Il sostegno dell'UE dovrebbe ridurre il rischio inerente ai prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti, tanto da rendere gli operatori dei mercati dei capitali disposti a investire in volumi maggiori di prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti rispetto a quanto sarebbe possibile senza il sostegno dell'UE.

Emendamento

(10) Il sostegno dell'UE dovrebbe ridurre il rischio inerente ai prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti, tanto da rendere gli operatori dei mercati dei capitali disposti a investire in volumi maggiori di prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti rispetto a quanto sarebbe possibile senza il sostegno dell'UE. *Come contropartita della socializzazione del rischio mediante il bilancio dell'UE e le garanzie BEI, devono essere garantite un'adeguata partecipazione pubblica e la responsabilità democratica dei progetti finanziati.*

Or. en

Emendamento 23
Dominique Riquet

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Il sostegno dell'UE dovrebbe ridurre il rischio inerente ai prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti, tanto da rendere gli operatori dei mercati dei capitali disposti a investire in volumi maggiori di prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti rispetto a quanto sarebbe possibile senza il sostegno dell'UE.

Emendamento

(10) Il sostegno dell'UE **fornito mediante il presente regolamento** dovrebbe ridurre il rischio inerente ai prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti, tanto da rendere gli operatori dei mercati dei capitali disposti a investire in volumi maggiori di prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti rispetto a quanto sarebbe possibile senza il sostegno dell'UE.

Or. fr

Emendamento 24
Isabelle Durant

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 bis) La socializzazione dei rischi mediante l'assunzione del rischio da parte dell'Unione e della BEI dovrebbe essere in principio compensata mediante il premio applicato per compensazione; in caso contrario, ciò deve essere menzionato esplicitamente e motivato in modo adeguato.

Or. en

Motivazione

La socializzazione dei rischi attraverso le istituzioni dell'UE dovrebbe essere adeguatamente remunerata. L'applicazione di un premio troppo basso per l'assunzione di rischio pubblico equivarrebbe a una sovvenzione al contribuente, poiché la maggiore assunzione di rischio non sarebbe pienamente compensata. Gli investitori privati riceverebbero invece un premio sul rischio assunto. In tal caso, occorre menzionare esplicitamente tale situazione e motivarla in modo adeguato.

Emendamento 25
Richard Ashworth
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 bis) Dato che il rischio del prestito obbligazionario è limitato per l'Unione ma il rischio residuo è sostenuto interamente dalla BEI, la BEI dovrebbe istituire solidi sistemi di monitoraggio per le maggiori responsabilità e per il contributo a valere sul bilancio dell'UE.

Or. en

Emendamento 26
Dominique Riquet

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) La ripresa dell'economia europea non dovrebbe essere penalizzata da ***una crescente congestione dei trasporti***, da una mancanza di connessioni energetiche e da un rallentamento della penetrazione della banda larga dovuti alle difficoltà che i progetti infrastrutturali incontrano nell'accedere a finanziamenti privati di lungo termine o a finanziamenti pubblici.

(11) La ripresa dell'economia europea non dovrebbe essere penalizzata da ***un peggioramento dell'efficienza dei trasporti***, da una mancanza di connessioni energetiche e da un rallentamento della penetrazione della banda larga dovuti alle difficoltà che i progetti infrastrutturali incontrano nell'accedere a finanziamenti privati di lungo termine o a finanziamenti pubblici.

Or. fr

Emendamento 27
Isabelle Durant

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione

(12) La rivalutazione dei programmi di investimenti infrastrutturali da parte degli Stati membri nel contesto delle loro misure di austerità fiscale e delle riforme strutturali non faciliterà la necessaria accelerazione del ritmo degli investimenti infrastrutturali. Inoltre, i prestiti bancari a lungo termine per progetti infrastrutturali sono tuttora insufficienti e costosi e necessitano di fonti alternative e competitive di finanziamento dei prestiti.

Emendamento

(12) La rivalutazione dei programmi di investimenti infrastrutturali da parte degli Stati membri nel contesto delle loro misure di austerità fiscale e delle riforme strutturali non faciliterà la necessaria accelerazione del ritmo degli investimenti infrastrutturali ***necessari per conseguire gli obiettivi della strategia Europa 2020, in particolare la transizione verso un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse e a basse emissioni di anidride carbonica per conseguire una crescita sostenibile, secondo quanto previsto dall'iniziativa faro Europa 2020 per un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse.*** Inoltre, i prestiti bancari a lungo termine per progetti infrastrutturali sono tuttora insufficienti e costosi e necessitano di fonti alternative e competitive di finanziamento dei prestiti.

Or. en

Emendamento 28
Isabelle Durant

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Per tali motivi, una fase pilota dell'iniziativa Prestiti obbligazionari Europa 2020 per il finanziamento di progetti dovrebbe essere avviata già durante il quadro finanziario attuale, al fine di sviluppare in termini più generali i finanziamenti del mercato dei capitali di debito nel settore delle infrastrutture, nonché di ampliare la gamma degli strumenti finanziari attualmente disponibili

Emendamento

(14) Per tali motivi, una fase pilota dell'iniziativa Prestiti obbligazionari Europa 2020 per il finanziamento di progetti dovrebbe essere avviata già durante il quadro finanziario attuale, al fine di sviluppare in termini più generali i finanziamenti del mercato dei capitali di debito nel settore delle infrastrutture, nonché di ampliare la gamma degli strumenti finanziari attualmente disponibili

per i progetti nel settore dei trasporti.

per i progetti nel settore dei trasporti,
tenendo presente che i costi dei trasporti dovrebbero riflettersi nei relativi prezzi senza distorsioni, come indicato nel Libro bianco dal titolo "Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti – Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile" del 28 marzo 2011.

Or. en

Emendamento 29

Isabelle Durant

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Per dare attuazione alla fase pilota dell'iniziativa Prestiti obbligazionari Europa 2020 per il finanziamento di progetti, è necessario modificare la decisione n. 1639/2006/CE e il regolamento (CE) n. 680/2007. Lo scopo della fase pilota è di sostenere i progetti infrastrutturali dotati di un potenziale commerciale nei settori dei trasporti, dell'energia e delle TIC, mentre dopo il 2013 l'iniziativa *potrebbe* essere estesa ad altri settori.

Emendamento

(15) Per dare attuazione alla fase pilota dell'iniziativa Prestiti obbligazionari Europa 2020 per il finanziamento di progetti, è necessario modificare la decisione n. 1639/2006/CE e il regolamento (CE) n. 680/2007. Lo scopo della fase pilota è di sostenere i progetti infrastrutturali dotati di un potenziale commerciale *e di benefici socioeconomici in linea con la strategia Europa 2020, in particolare con l'iniziativa faro per un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse*, nei settori dei trasporti, dell'energia e delle TIC, mentre dopo il 2013 l'iniziativa *dovrà* essere estesa ad altri settori, *in particolare alle energie rinnovabili e al rinnovamento degli edifici.*

Or. en

Emendamento 30

Richard Ashworth

a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Per dare attuazione alla fase pilota dell'iniziativa Prestiti obbligazionari Europa 2020 per il finanziamento di progetti, è necessario modificare la decisione n. 1639/2006/CE e il regolamento (CE) n. 680/2007. Lo scopo della fase pilota è di sostenere i progetti infrastrutturali dotati di un potenziale commerciale nei settori dei trasporti, dell'energia e delle TIC, mentre dopo il 2013 l'iniziativa potrebbe essere estesa ad altri settori.

Emendamento

(15) Per dare attuazione alla fase pilota dell'iniziativa Prestiti obbligazionari Europa 2020 per il finanziamento di progetti, è necessario modificare la decisione n. 1639/2006/CE e il regolamento (CE) n. 680/2007. Lo scopo della fase pilota è di sostenere i progetti infrastrutturali dotati di un potenziale commerciale nei settori dei trasporti, dell'energia e delle TIC ***in tutti gli Stati membri***, mentre dopo il 2013 l'iniziativa potrebbe essere ***potenzialmente*** estesa ad altri settori.

Or. en

Emendamento 31
Dominique Riquet

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Per dare attuazione alla fase pilota dell'iniziativa Prestiti obbligazionari Europa 2020 per il finanziamento di progetti, è necessario modificare la decisione n. 1639/2006/CE e il regolamento (CE) n. 680/2007. Lo scopo della fase pilota è di sostenere ***i progetti infrastrutturali dotati di un potenziale commerciale*** nei settori dei trasporti, dell'energia e delle TIC, ***mentre dopo il 2013 l'iniziativa potrebbe essere estesa ad altri settori.***

Emendamento

(15) Per dare attuazione alla fase pilota dell'iniziativa Prestiti obbligazionari Europa 2020 per il finanziamento di progetti, è necessario modificare la decisione n. 1639/2006/CE e il regolamento (CE) n. 680/2007. Lo scopo della fase pilota è di sostenere, nei settori dei trasporti, dell'energia e delle TIC, ***i progetti infrastrutturali dotati di un potenziale commerciale, insufficiente tuttavia a garantirne un finanziamento tramite i soli meccanismi di mercato.***

Or. fr

Emendamento 32
Dominique Riquet

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Alla luce delle consolidate competenze della BEI e del suo ruolo di principale finanziatore di progetti infrastrutturali, e in considerazione della sua natura di organismo finanziario dell'Unione europea istituito dal trattato, la Commissione dovrebbe coinvolgere la BEI nell'attuazione della fase pilota. I termini e le condizioni specifici della cooperazione, compresa la ripartizione del rischio e la remunerazione della BEI, **dovrebbero essere definiti** in un accordo tra la Commissione e la BEI.

Emendamento

(16) Alla luce delle consolidate competenze della BEI e del suo ruolo di principale finanziatore di progetti infrastrutturali, e in considerazione della sua natura di organismo finanziario dell'Unione europea istituito dal trattato, la Commissione dovrebbe coinvolgere la BEI nell'attuazione della fase pilota. **Occorre definire** i termini e le condizioni specifici della cooperazione, compresa la ripartizione del rischio e la remunerazione della BEI, in un accordo tra la Commissione e la BEI.

Or. fr

Emendamento 33
Richard Ashworth
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione

(17) È opportuno avviare la fase pilota dell'iniziativa Prestiti obbligazionari Europa 2020 per il finanziamento di progetti a titolo di preparazione del proposto meccanismo per collegare l'Europa, contribuendo così a creare le condizioni per lo strumento finanziario di ripartizione del rischio da attuare nel contesto del suddetto meccanismo.

Emendamento

(17) È opportuno avviare la fase pilota dell'iniziativa Prestiti obbligazionari Europa 2020 per il finanziamento di progetti **non oltre il 31 luglio 2012** a titolo di preparazione del proposto meccanismo per collegare l'Europa, contribuendo così, **qualora tale fase si concluda con successo e dopo un'analisi e una valutazione adeguate**, a creare le condizioni per lo strumento finanziario di ripartizione del rischio da attuare nel contesto del suddetto meccanismo.

Emendamento 34
Dominique Riquet

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione

(17) È **opportuno** avviare la fase pilota dell'iniziativa Prestiti obbligazionari Europa 2020 per il finanziamento di progetti a titolo di preparazione del proposto meccanismo per collegare l'Europa, contribuendo così a creare le condizioni per lo strumento finanziario di ripartizione del rischio da attuare nel contesto del suddetto meccanismo.

Emendamento

(17) È **importante** avviare la fase pilota dell'iniziativa Prestiti obbligazionari Europa 2020 per il finanziamento di progetti a titolo di preparazione del proposto meccanismo per collegare l'Europa, contribuendo così a creare le condizioni per lo strumento finanziario di ripartizione del rischio da attuare nel contesto del suddetto meccanismo.

Or. fr

Emendamento 35
Isabelle Durant

Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(18 bis) La selezione di progetti da sostenere dovrebbe rispettare i pertinenti requisiti ambientali, sociali e climatici delineati nei "Principi europei per l'ambiente" e nella "Dichiarazione della BEI sulle norme e i principi ambientali e sociali". La BEI deve applicare integralmente le procedure contenute nel suo manuale per le pratiche ambientali e sociali.

Or. en

Emendamento 36
Isabelle Durant

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione

(20) È opportuno che i fondi di bilancio siano richiesti dalla BEI a fronte di una serie di progetti che essa reputerà idonei e di probabile attuazione. È necessario che tutte le domande siano *essere* presentate entro il 31 dicembre 2013. A causa della complessità dei grandi progetti infrastrutturali, l'approvazione effettiva potrebbe avvenire in un momento successivo, ma comunque entro il 31 dicembre 2014.

Emendamento

(20) È opportuno che i fondi di bilancio siano richiesti dalla BEI a fronte di una serie di progetti che essa reputerà idonei e di probabile attuazione. È necessario che tutte le domande siano presentate entro il 31 dicembre 2013. A causa della complessità dei grandi progetti infrastrutturali, l'approvazione effettiva potrebbe avvenire in un momento successivo, ma comunque entro il 31 dicembre 2014. ***La selezione dei progetti ammissibili al finanziamento UE dovrebbe riflettere la necessità di un'infrastruttura che minimizzi l'impatto sull'ambiente, resista alle possibili conseguenze del cambiamento climatico e migliori la salute e la sicurezza degli utenti.***

Or. en

Emendamento 37
Dominique Riquet

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione

(20) È opportuno che i fondi di bilancio siano richiesti dalla BEI a fronte di una serie di progetti che essa ***reputerà*** idonei e di probabile attuazione. È necessario che tutte le domande siano *essere* presentate entro il 31 dicembre 2013. A causa della complessità dei grandi progetti infrastrutturali, l'approvazione effettiva potrebbe avvenire in un momento

Emendamento

(20) È opportuno che i fondi di bilancio siano richiesti dalla BEI a fronte di una serie di progetti che essa ***e la Commissione reputeranno*** idonei e di probabile attuazione. È necessario che tutte le domande siano *essere* presentate entro il 31 dicembre 2013. A causa della complessità dei grandi progetti infrastrutturali, l'approvazione effettiva potrebbe avvenire

successivo, ma comunque entro il 31 dicembre 2014.

in un momento successivo, ma comunque entro il 31 dicembre 2014.

Or. fr

Emendamento 38
Dominique Riquet

Proposta di regolamento
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(20 bis) È auspicabile che la Commissione proceda a una valutazione indipendente e approfondita della fase pilota dello strumento di ripartizione del rischio relativo ai prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti. Tale valutazione deve essere eventualmente accompagnata da proposte legislative riguardanti gli strumenti finanziari innovativi nel quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020.

Or. fr

Emendamento 39
Isabelle Durant

Proposta di regolamento
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(20 bis) Tra le altre fonti di finanziamento da considerare figurano i regimi di internalizzazione dei costi esterni e i diritti d'uso dell'infrastruttura, che potrebbero generare ulteriori entrate rendendo gli investimenti nelle infrastrutture più attraenti per gli investitori privati.

Or. en

Emendamento 40
Richard Ashworth
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto -1 (nuovo)
Decisione n. 1639/2006/CE
Articolo 8 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1. All'articolo 8 è aggiunto il paragrafo seguente:

"5 bis. La Commissione ottiene una valutazione completa, esterna e indipendente della fase pilota dello strumento di ripartizione del rischio a favore dei prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti di cui all'articolo 31, paragrafo 2, lettere da a) a da), che ne esamina, tra l'altro, il valore aggiunto, incluso l'impatto sulla sostenibilità finanziaria del progetto, l'addizionalità rispetto ad altri strumenti dell'Unione o degli Stati membri e ad altri strumenti di finanziamento del debito a lungo termine, come pure l'effetto moltiplicatore ottenuto, e che contiene osservazioni generali sugli sviluppi del mercato, inclusa la creazione o la correzione di eventuali effetti distorsivi. In tale contesto la Commissione valuta altresì le misure da adottare in futuro per aumentare l'efficienza delle spese dell'Unione e per aumentare i volumi degli investimenti in progetti prioritari. La valutazione esamina inoltre le modalità per rendere lo strumento dei prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti ancora più interessante per un maggior numero di investitori a lungo termine, tra cui gli investitori pubblici, e per ampliare il numero dei progetti ammissibili, anche attraverso l'eventuale creazione di portafogli di progetti, da finanziare mediante prestiti

obbligazionari standardizzati e più liquidi, l'opzione di emettere obbligazioni del debito pubblico europee garantite dal bilancio dell'Unione e l'eventuale sviluppo di strumenti di capitale proprio per finanziare le infrastrutture dell'Unione.

La Commissione ottiene inoltre una valutazione completa, esterna e indipendente della fase pilota degli strumenti di ripartizione del rischio a favore dei prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti di cui all'articolo 31, paragrafo 2, lettere da a) a da), che riguarda, tra l'altro, una valutazione dei rischi, compreso il rischio di progetto, le conseguenze del ritiro degli investitori e il rischio di partenariato, e che fornisce una valutazione precisa del costo ponderato del capitale, valuta se sia necessario un tasso di rendimento massimo per il finanziamento di progetti pubblici da parte del settore privato, fornisce un confronto dei costi con mezzi alternativi di finanziamento dei progetti in modo da includere il capitale e i prestiti bancari e valuta l'efficacia dei sistemi e delle strutture di monitoraggio della BEI delle maggiori responsabilità derivanti da tali strumenti."

Or. en

Emendamento 41

Göran Färm

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto -1 (nuovo)

Decisione n. 1639/2006/CE

Articolo 8 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1. All'articolo 8 è aggiunto il paragrafo

segunte:

"5 bis. La Commissione effettua una valutazione completa e indipendente della fase pilota dello strumento di ripartizione del rischio a favore dei prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti di cui all'articolo 31, paragrafo 2, lettere da a) a da), che ne esamina, tra l'altro, il valore aggiunto, incluso l'impatto sulla sostenibilità finanziaria del progetto, l'addizionalità rispetto ad altri strumenti dell'Unione o degli Stati membri e ad altri strumenti di finanziamento del debito a lungo termine, come pure l'effetto moltiplicatore ottenuto, e che contiene osservazioni generali sugli sviluppi del mercato, inclusa la creazione o la correzione di eventuali effetti distorsivi. In tale contesto la Commissione valuta altresì le misure da adottare in futuro per aumentare l'efficienza delle spese dell'Unione e per aumentare i volumi degli investimenti in progetti prioritari. La valutazione esamina inoltre le modalità per rendere lo strumento dei prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti ancora più interessante per un maggior numero di investitori a lungo termine, tra cui gli investitori pubblici. In tale prospettiva, valuta come ampliare (in termini di settore e dimensione) il numero dei progetti ammissibili e sviluppare prestiti obbligazionari standardizzati e più liquidi. Valuta inoltre come massimizzare il meccanismo di supporto di credito mediante l'eventuale emissione di prestiti obbligazionari sulla base di portafogli di progetti. Inoltre, esamina l'opzione di emettere obbligazioni del debito pubblico europee garantite dal bilancio dell'Unione e l'eventuale sviluppo di strumenti di capitale proprio per finanziare le infrastrutture dell'Unione."

Or. en

Emendamento 42
Isabelle Durant

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 – lettera a

Decisione n. 1639/2006/CE

Articolo 31 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

2. I progetti promuovono l'innovazione, il trasferimento tecnologico e la diffusione di nuove tecnologie mature per essere lanciate sul mercato.

Emendamento

2. I progetti promuovono l'innovazione, il trasferimento tecnologico e la diffusione di nuove tecnologie mature per essere lanciate sul mercato, ***dando priorità all'integrazione delle energie rinnovabili e del trasporto sostenibile dal punto di vista ambientale.***

Or. en

Emendamento 43
Dominique Riquet

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 – lettera b

Decisione n. 1639/2006/CE

Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera a – punto c

Testo della Commissione

c) è utilizzato soltanto per progetti la cui solidità finanziaria è basata sulle entrate del progetto.

Emendamento

c) è utilizzato soltanto per progetti la cui solidità finanziaria è basata sulle entrate del progetto ***e il cui potenziale commerciale è insufficiente per garantire un finanziamento tramite i soli meccanismi di mercato.***

Or. fr

Emendamento 44
Rolandas Paksas

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 – lettera b

Decisione n. 1639/2006/CE

Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

2b) L'esposizione dell'Unione in relazione allo strumento con ripartizione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti, incluse le commissioni per la gestione e le altre spese ammissibili, è strettamente limitata all'importo del contributo dell'UE allo strumento di ripartizione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti e non vi è alcun impegno ulteriore per il bilancio generale dell'Unione europea. Il rischio residuo relativo a tutte le operazioni è sostenuto dalla BEI.

Emendamento

2b) L'esposizione dell'Unione in relazione allo strumento con ripartizione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti, incluse le commissioni per la gestione e le altre spese ammissibili, è strettamente limitata all'importo del contributo dell'UE allo strumento di ripartizione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti e non vi è alcun impegno ulteriore per il bilancio generale dell'Unione europea. ***Dopo aver effettuato un'analisi dei rischi***, il rischio residuo relativo a tutte le operazioni è sostenuto dalla BEI.

Or. It

Emendamento 45

Isabelle Durant

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 – lettera b

Decisione n. 1639/2006/CE

Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

2c) Le condizioni e le modalità dettagliate per l'attuazione dello strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti, inclusi il monitoraggio e il controllo, sono stabiliti in un accordo di delega tra la Commissione e la BEI.

Emendamento

2c) Le condizioni e le modalità dettagliate per l'attuazione dello strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti, inclusi il monitoraggio e il controllo, sono stabiliti in un accordo di delega tra la Commissione e la BEI. ***Tale accordo è volto a garantire un'adeguata partecipazione pubblica per i progetti che beneficiano dello strumento di ripartizione del rischio per i prestiti***

obbligazionari per il finanziamento di progetti e fa riferimento ai relativi requisiti di selezione della Commissione e della BEI in campo sociale, ambientale e climatico. Include inoltre le modalità per garantire che in linea di principio il premio applicato per compensare l'assunzione di rischio da parte dell'Unione e della BEI corrisponda a una piena compensazione dell'assunzione di rischio. Laddove la piena compensazione non venga applicata, tale trasferimento di rischio viene esplicitato e l'analisi costi-benefici individua le esternalità positive derivanti dal progetto che giustificano tale approccio.

Or. en

Motivazione

Dato che l'UE assume una parte importante del rischio finanziario legato ai progetti, la Commissione e/o la BEI devono svolgere un ruolo adeguato nel monitoraggio e nell'eventuale realizzazione dei progetti sostenuti. Per quanto riguarda il premio applicato dall'UE e dalla BEI per l'assunzione di rischio, occorre esplicitare e giustificare in modo adeguato l'assenza di una piena compensazione, per esempio mediante le esternalità positive derivanti dai progetti sostenuti.

Emendamento 46

Richard Ashworth

a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 – lettera b

Decisione n. 1639/2006/CE

Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

2c bis) Prima di impegnarsi in eventuali strumenti di ripartizione dei rischi per i prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti, la Commissione e la BEI devono effettuare e pubblicare una valutazione completa dei rischi del

progetto, da aggiornare successivamente nel caso di eventuali modifiche materiali ai principi fondamentali del progetto.

Or. en

Emendamento 47
Göran Färm

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – lettera b
Decisione n. 1639/2006/CE
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

2d ter) Inoltre, e parallelamente alla fase pilota, la Commissione avvia un ampio studio di mercato su come promuovere un adeguato mercato unico dell'Unione del debito – progetto, valutando la necessità e la fattibilità dei prestiti obbligazionari per il finanziamento dei progetti non solo per i progetti TEN e TIC, ma anche per altri settori di sostegno alla strategia Europa 2020. Tale studio di mercato deve inoltre comprendere una valutazione su come includere meglio nel meccanismo i progetti di dimensioni più piccole e medie.

Or. en

Emendamento 48
Dominique Riquet

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1
Regolamento (CE) n. 680/2007
Articolo 2 – punto 14

Testo della Commissione

Emendamento

14) "strumento *con* ripartizione del rischio

14) "strumento *di* ripartizione del rischio

per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti": un rafforzamento del credito concesso a progetti di interesse comune. Tale strumento copre il servizio del debito di un progetto e riduce il rischio di credito degli obbligazionisti. È utilizzato soltanto per progetti la cui solidità finanziaria è basata sulle entrate del progetto.

per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti": un rafforzamento del credito concesso a progetti di interesse comune. Tale strumento copre il servizio del debito di un progetto e riduce il rischio di credito degli obbligazionisti. È utilizzato soltanto per progetti la cui solidità finanziaria è basata sulle entrate del progetto ***e il cui potenziale commerciale è insufficiente per garantire un finanziamento tramite i soli meccanismi di mercato.***

Or. fr

Emendamento 49 **Dominique Riquet**

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 3 – lettera b

Regolamento (CE) n. 680/2007

Articolo 6– paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

g) un contributo finanziario per la BEI a titolo di accantonamento e allocazione dei capitali per prestiti o garanzie che la BEI emette sulle risorse proprie a titolo dello strumento di ripartizione del rischio a favore di prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti nei settori delle TEN-T e delle TEN-E. L'esposizione dell'Unione in relazione allo strumento di ripartizione del rischio, incluse le commissioni per la gestione e le altre spese ammissibili, è strettamente limitata all'importo del contributo dell'UE allo strumento di ripartizione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti e non vi è alcun impegno ulteriore per il bilancio generale dell'Unione europea. Il rischio residuo relativo a tutte le operazioni è sostenuto dalla BEI. Le condizioni e le modalità dettagliate per l'attuazione dello strumento

Emendamento

g) un contributo finanziario per la BEI a titolo di accantonamento e allocazione dei capitali per prestiti o garanzie che la BEI emette sulle risorse proprie a titolo dello strumento di ripartizione del rischio a favore di prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti nei settori delle TEN-T e delle TEN-E. L'esposizione dell'Unione in relazione allo strumento di ripartizione del rischio, incluse le commissioni per la gestione e le altre spese ammissibili, è strettamente limitata all'importo del contributo dell'UE allo strumento di ripartizione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti e, ***per la durata di tali prestiti,*** non vi è alcun impegno ulteriore per il bilancio generale dell'Unione europea. Il rischio residuo relativo a tutte le operazioni è sostenuto dalla BEI. Le condizioni e le modalità dettagliate per l'attuazione dello

di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti, inclusi il monitoraggio e il controllo, sono stabilite in un accordo di delega tra la Commissione e la BEI. Nel 2012 e 2013 può essere riassegnato allo strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti, in conformità della procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2, un importo fino a 210 milioni di euro, di cui fino a 200 milioni di euro per progetti nel settore dei trasporti e fino a 10 milioni di euro per progetti nel settore dell'energia, attingendo dalle linee di bilancio, rispettivamente, delle TEN-T (LGTT) e delle TEN-E. **Lo strumento di ripartizione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti può riutilizzare eventuali entrate ottenute durante il periodo di investimento** a favore di prestiti e garanzie nuovi.

strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti, inclusi il monitoraggio e il controllo, sono stabilite in un accordo di delega tra la Commissione e la BEI. Nel 2012 e 2013 può essere riassegnato allo strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti, in conformità della procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2, un importo fino a 210 milioni di euro, di cui fino a 200 milioni di euro per progetti nel settore dei trasporti e fino a 10 milioni di euro per progetti nel settore dell'energia, attingendo dalle linee di bilancio, rispettivamente, delle TEN-T (LGTT) e delle TEN-E. ***Gli interessi e altre entrate derivanti dallo strumento di ripartizione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti, a titolo di commissioni versate dai beneficiari e percepite prima del 31 dicembre 2013, possono essere riutilizzati*** a favore di prestiti e garanzie nuovi. ***Dopo il 1° gennaio 2014, le entrate sono riassegnate al bilancio generale dell'Unione europea.***

Or. fr

Emendamento 50 **Göran Färm**

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3 – lettera b
Regolamento (CE) n. 680/2007
Articolo 6– paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

g) un contributo finanziario per la BEI a titolo di accantonamento e allocazione dei capitali per prestiti o garanzie che la BEI emette sulle risorse proprie a titolo dello strumento di ripartizione del rischio a favore di prestiti obbligazionari per il

Emendamento

g) un contributo finanziario per la BEI a titolo di accantonamento e allocazione dei capitali per prestiti o garanzie che la BEI emette sulle risorse proprie a titolo dello strumento di ripartizione del rischio a favore di prestiti obbligazionari per il

finanziamento di progetti nei settori delle TEN-T e delle TEN-E. L'esposizione dell'Unione in relazione allo strumento di ripartizione del rischio, incluse le commissioni per la gestione e le altre spese ammissibili, è strettamente limitata all'importo del contributo dell'UE allo strumento di ripartizione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti e non vi è alcun impegno ulteriore per il bilancio generale dell'Unione europea. Il rischio residuo relativo a tutte le operazioni è sostenuto dalla BEI. Le condizioni e le modalità dettagliate per l'attuazione dello strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti, inclusi il monitoraggio e il controllo, sono stabiliti in un accordo di delega tra la Commissione e la BEI. Nel 2012 e 2013 può essere riassegnato allo strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti, in conformità della procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2, un importo fino a 210 milioni di euro, di cui fino a 200 milioni di euro per progetti nel settore dei trasporti e fino a 10 milioni di euro per progetti nel settore dell'energia, attingendo dalle linee di bilancio, rispettivamente, delle TEN-T (LGTT) e delle TEN-E. Lo strumento di ripartizione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti può riutilizzare eventuali entrate ottenute durante il periodo di investimento a favore di prestiti e garanzie nuovi.

finanziamento di progetti nei settori delle TEN-T e delle TEN-E. L'esposizione dell'Unione in relazione allo strumento di ripartizione del rischio, incluse le commissioni per la gestione e le altre spese ammissibili, è strettamente limitata all'importo del contributo dell'UE allo strumento di ripartizione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti e non vi è alcun impegno ulteriore per il bilancio generale dell'Unione europea. Il rischio residuo relativo a tutte le operazioni è sostenuto dalla BEI. Le condizioni e le modalità dettagliate per l'attuazione dello strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti, inclusi il monitoraggio e il controllo, sono stabiliti in un accordo di delega tra la Commissione e la BEI. Nel 2012 e 2013 può essere riassegnato allo strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti, in conformità della procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2, un importo fino a 210 milioni di euro, di cui fino a 200 milioni di euro per progetti nel settore dei trasporti e fino a 10 milioni di euro per progetti nel settore dell'energia, attingendo dalle linee di bilancio, rispettivamente, delle TEN-T (LGTT) e delle TEN-E. Lo strumento di ripartizione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti può riutilizzare eventuali entrate ottenute durante il periodo di investimento a favore di prestiti e garanzie nuovi. ***Inoltre, e parallelamente alla fase pilota, la Commissione avvia un ampio studio di mercato su come promuovere un adeguato mercato unico dell'Unione del debito-progetto, valutando la necessità e la fattibilità dei prestiti obbligazionari non solo per i progetti TEN e TIC, ma anche per altri settori di sostegno alla strategia Europa 2020. Tale studio di mercato deve inoltre comprendere una valutazione su come includere meglio nel meccanismo i***

Emendamento 51
Rolandas Paksas

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 3 – lettera b

Regolamento (CE) n. 680/2007

Articolo 6– paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

g) un contributo finanziario per la BEI a titolo di accantonamento e allocazione dei capitali per prestiti o garanzie che la BEI emette sulle risorse proprie a titolo dello strumento di ripartizione del rischio a favore di prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti nei settori delle TEN-T e delle TEN-E. L'esposizione dell'Unione in relazione allo strumento con ripartizione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti, incluse le commissioni per la gestione e le altre spese ammissibili, è strettamente limitata all'importo del contributo dell'UE allo strumento di ripartizione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti e non vi è alcun impegno ulteriore per il bilancio generale dell'Unione europea. Il rischio residuo relativo a tutte le operazioni è sostenuto dalla BEI. Le condizioni e le modalità dettagliate per l'attuazione dello strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti, inclusi il monitoraggio e il controllo, sono stabilite in un accordo di delega tra la Commissione e la BEI. Nel 2012 e 2013 può essere riassegnato allo strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti, in conformità della procedura di cui all'articolo 15,

Emendamento

g) un contributo finanziario per la BEI a titolo di accantonamento e allocazione dei capitali per prestiti o garanzie che la BEI emette sulle risorse proprie a titolo dello strumento di ripartizione del rischio a favore di prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti nei settori delle TEN-T e delle TEN-E. L'esposizione dell'Unione in relazione allo strumento con ripartizione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti, incluse le commissioni per la gestione e le altre spese ammissibili, è strettamente limitata all'importo del contributo dell'UE allo strumento di ripartizione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti e non vi è alcun impegno ulteriore per il bilancio generale dell'Unione europea. ***Dopo aver effettuato un'analisi dei rischi***, il rischio residuo relativo a tutte le operazioni è sostenuto dalla BEI. Le condizioni e le modalità dettagliate per l'attuazione dello strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti, inclusi il monitoraggio e il controllo, sono stabilite in un accordo di delega tra la Commissione e la BEI. Nel 2012 e 2013 può essere riassegnato allo strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti, in conformità

paragrafo 2, un importo fino a 210 milioni di euro, di cui fino a 200 milioni di euro per progetti nel settore dei trasporti e fino a 10 milioni di euro per progetti nel settore dell'energia, attingendo dalle linee di bilancio, rispettivamente, delle TEN-T (LGTT) e delle TEN-E. Lo strumento di ripartizione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti può riutilizzare eventuali entrate ottenute durante il periodo di investimento a favore di prestiti e garanzie nuovi.

della procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2, un importo fino a 210 milioni di euro, di cui fino a 200 milioni di euro per progetti nel settore dei trasporti e fino a 10 milioni di euro per progetti nel settore dell'energia, attingendo dalle linee di bilancio, rispettivamente, delle TEN-T (LGTT) e delle TEN-E. Lo strumento di ripartizione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti può riutilizzare eventuali entrate ottenute durante il periodo di investimento a favore di prestiti e garanzie nuovi.

Or. It

Emendamento 52

Richard Ashworth

a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 3 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 680/2007

Articolo 16 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) All'articolo 16 è aggiunto il paragrafo seguente:

"2 bis. La Commissione ottiene una valutazione completa, esterna e indipendente della fase pilota dello strumento di ripartizione del rischio per i prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), che ne esamina, tra l'altro, il valore aggiunto, incluso l'impatto sulla sostenibilità finanziaria del progetto, l'addizionalità rispetto ad altri strumenti dell'Unione o degli Stati membri e ad altri strumenti di finanziamento del debito a lungo termine, come pure l'effetto moltiplicatore ottenuto, e che contiene osservazioni generali sugli sviluppi del mercato,

inclusa la creazione o la correzione di eventuali effetti distorsivi. In tale contesto la Commissione valuta altresì le misure da adottare in futuro per aumentare l'efficienza delle spese dell'Unione e per aumentare i volumi degli investimenti in progetti prioritari. La valutazione esamina inoltre le modalità per rendere lo strumento dei prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti ancora più interessante per un maggiore numero di investitori a lungo termine, tra cui gli investitori pubblici, e per ampliare il numero dei progetti ammissibili, anche attraverso l'eventuale creazione di portafogli di progetti, da finanziare mediante prestiti obbligazionari standardizzati e più liquidi, l'opzione di emettere obbligazioni del debito pubblico europee garantite dal bilancio dell'Unione e l'eventuale sviluppo di strumenti di capitale proprio per finanziare le infrastrutture dell'Unione.

La Commissione ottiene inoltre una valutazione completa, esterna e indipendente della fase pilota degli strumenti di ripartizione del rischio per i prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), che riguarda, tra l'altro, una valutazione dei rischi, compreso il rischio di progetto, le conseguenze del ritiro degli investitori e il rischio di partenariato, e che fornisce una valutazione precisa del costo ponderato del capitale, valuta se sia necessario un tasso di rendimento massimo per il finanziamento di progetti pubblici da parte del settore privato, fornisce un confronto dei costi con mezzi alternativi di finanziamento dei progetti in modo da includere il capitale e i prestiti bancari e valuta l'efficacia dei sistemi e delle strutture di monitoraggio della BEI delle maggiori responsabilità derivanti da tali strumenti."

Emendamento 53
Göran Färm

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 680/2007
Articolo 16 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) All'articolo 16 è aggiunto il paragrafo seguente:

"2 bis. La Commissione effettua una valutazione completa e indipendente della fase pilota dello strumento di ripartizione del rischio per i prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), che ne esamina il valore aggiunto, incluso l'impatto sulla sostenibilità finanziaria del progetto, l'addizionalità rispetto ad altri strumenti dell'Unione o degli Stati membri e ad altri strumenti di finanziamento del debito a lungo termine, come pure l'effetto moltiplicatore ottenuto, e che contiene osservazioni generali sugli sviluppi del mercato, inclusa la creazione o la correzione di eventuali effetti distorsivi. In tale contesto la Commissione valuta altresì le misure da adottare in futuro per aumentare l'efficienza delle spese dell'Unione e per aumentare i volumi degli investimenti in progetti prioritari. La valutazione esamina inoltre le modalità per rendere lo strumento dei prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti ancora più interessante per un maggiore numero di investitori a lungo termine, tra cui gli investitori pubblici. In tale prospettiva, valuta come ampliare (in termini di settore e dimensione) il numero dei progetti ammissibili e sviluppare prestiti obbligazionari standardizzati e più liquidi.

Valuta inoltre come massimizzare il meccanismo di supporto di credito mediante l'eventuale emissione di prestiti obbligazionari sulla base di portafogli di progetti. Inoltre, esamina la possibilità di emissione di obbligazioni del debito pubblico europee garantite dal bilancio dell'Unione e l'eventuale sviluppo di strumenti di capitale proprio per finanziare le infrastrutture dell'Unione."

Or. en